



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6978 del 2022,
proposto da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro in carica; Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Romano e Filippo Arturo Satta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1a;

Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Unioncamere, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza)

n. 07215/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Anna Romano e la procuratrice dello Stato Adele Berti Suman;

Considerato che le questioni poste con i motivi di appello vanno approfondite nella sede propria dell'udienza di merito; ritenuto, peraltro, che il *periculum in mora* prospettato dal Ministero appellante – il danno procurato alle imprese dalla tardiva rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali della quale le stazioni appaltanti dovranno tener conto in fase di esecuzione dei contratti – è superato dall'interpretazione dell'effetto conformativo della sentenza impugnata nel senso che la riedizione del potere derivante dalla caducazione del provvedimento non esclude la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertare, salvo compensazioni in aumento o diminuzione all'esito della definizione nel merito del giudizio; ritenuto, infine, che la complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6978/2022).

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

L'ESTENSORE
Federico Di Matteo

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO